

# LA DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI CERCA E RACCOLTA DI TARTUFI



“SEMINARIO SULLA FLORA  
MICOLOGICA E ILLUSTRAZIONI  
DELLE SUE NORMATIVE”  
SALA COMUNITA' MONTANA ALTO  
MEDIO METAURO - URBANIA  
18 MAGGIO 2013

RELATORE: MAGG. GIOVANNI PARIS



## LA NORMATIVA NAZIONALE



**L. 16 dicembre 1985 n. 752.**

**Normativa quadro in materia di raccolta,  
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o  
conservati destinati al consumo.**

## LA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 06-10-1987 n. 16

Norme per la tutela e valorizzazione dei tartufi.

ABROGATA DA  
L.R. 16/03

L.R. 22-07-2003 n. 16

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, commercio e tutela del consumatore dei tartufi.

ABROGATA DA  
L.R. 5/13

L.R. 03-04-2013 N. 5

**NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO.**

## DUBBIO SULLA ABROGAZIONE DELLA L.R. 34/87



L'abrogazione di una legge è la cessazione dell' efficacia delle norme giuridiche in essa contenute. Le norme giuridiche possono essere abrogate soltanto da norme di pari grado o di grado superiore. L'abrogazione si dice parziale se riguarda soltanto una parte della norma, è invece abrogazione totale se investe l'intera norma giuridica. Il legislatore può abrogare una legge nei seguenti modi:

**Abrogazione espressa.** Il legislatore emana una nuova norma giuridica che dichiara la cessazione dell'efficacia di una norma (o legge) precedente.

**Abrogazione tacita.** Il legislatore emana una nuova norma giuridica incompatibile con la norma precedente. Tale processo è definito abrogazione in modo tacito.

**Abrogazione implicita.** Il legislatore emana una nuova legge con cui regola per intero la materia già disciplinata dalla legge precedente.

## ART. 1 L. 752/85



Le regioni provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.

## ART. 2 L. 752/85



I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

.....

## ART. 3 L. 752/85



La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

## ART. 3 L. 752/85



Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate .

## ART. 5 L. 752/85



Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

## ART. 5 L. 752/85



Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

## ART. 5 L. 752/85



La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

## ART. 5 L. 752/85



È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

## ART. 6 L. 752/85



Le regioni provvedono ad emanare norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta.

## ART. 15 L. 752/85



La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

## ART. 18 L. 752/85



Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

## ART. 18 L. 752/85



La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

**Art. 3 L.R. 5/13**  
***(Funzioni amministrative)***

1. Ai fini della presente legge per “enti competenti” all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi si intendono le Province e le Comunità Montane per i territori di propria competenza.



**Art. 8 L.R. 5/13**  
***(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)***



1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l'ausilio di uno o due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e ottanta centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

## Art. 9 L.R. 5/13 (Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie coltivate o controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.


CALENDARIO RACCOLTA TARTUFI		
	<b>MAGNATUM PICO</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO BIANCO	
APERTURA CHIUDE	ULTIMA DOMENICA SETTEMBRE 31 DICEMBRE	
	<b>MELANOSPORUM VITT</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO NERO PRUGIATO - PECELLO	
APERTURA CHIUDE	1 DICEMBRE 15 MARZO	
	<b>TUBER BRUMALE MOSCATUM</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO BIANCO	
APERTURA CHIUDE	1 DICEMBRE 15 MARZO	
	<b>TUBER AESTIVUM VITT</b> DETTO VULGARMENTE SCOGIONE	
APERTURA CHIUDE	ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO 31 AGOSTO	
	<b>TUBER UNCINATUM CHATIN</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO NERO TRUZZO	
APERTURA CHIUDE	1 OTTOBRE 31 GENNAIO	
	<b>TUBER BRUMALE VITT</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO NERO DI INVERNO	
APERTURA CHIUDE	1 GENNAIO 15 MARZO	
	<b>TUBER BOORCHII VITT</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO BIANCO DI MARCHIGLIO	
APERTURA CHIUDE	15 GENNAIO 15 APRILE	
	<b>MACROSPORIUM VITT</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO NERO DI BICO	
APERTURA CHIUDE	1 OTTOBRE 31 DICEMBRE	
	<b>TUBER MESENTERICUM VITT</b> DETTO VULGARMENTE TARTUFO NERO ORDINARIO DI BAGNOLI	
APERTURA CHIUDE	1 NOVEMBRE 15 MARZO	

## Art. 10 L.R. 5/13 (Divieti)




1. Sono in ogni caso vietati:
- la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a);
  - la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
  - la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
  - la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
  - la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
  - la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14;

## Art. 12 L.R. 5/13 (Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)



1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
2. L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.
3. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
4. L'età minima per ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

## IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI



**VALIDITA'  
NAZIONALE  
O REGIONALE?????**



## IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI



Autorizzazione	N° 19251	
Provincia		
Data		
Cognome		Foto
Nome		
Data di Nascita		
Luogo di Nascita		
Residenza		
Professione		
Cod. Fisc.		
Part. IVA		Firma Titolare
La presente autorizzazione è strettamente personale.		Bollo e Timbro
		IL PRESIDENTE

### Art. 13 L.R. 5/13 (Tassa di concessione regionale)

CCIAA 14177612  
C.C. 14177612  
PROVINCIA PI TASSA CONC. RACCOLTA TARTUFI SERV. TESS. S.P.A.  
TASSA CONCESSIONE TARTUFI

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi.
2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

**Art. 15 L.R. 5/13**  
**(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)**



1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall'articolo 17.

**Art. 17 L.R. 5/13**  
**(Riconoscimento delle tartufigaie)**



1. Le tartufigaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufigaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.



## Art. 19 L.R. 5/13 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartuficoltura.

## Art. 20 L.R. 5/13 (Sanzioni)



1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta la confisca del prodotto.

## Art. 20 L.R. 5/13 (Sanzioni)



2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a): da euro 516,00 a euro 2.582,00;

c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

## DIVIETO DI CERCA E RACCOLTA NOTTURNA



CON L'INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI CERCA NOTTURNA CHE SI AFFIANCA AL GIÀ PREVISTO DIVIETO DI RACCOLTA NOTTURNA SI RISOLVE (FINALMENTE) LA QUESTIONE (REQUISITO) PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DI SORPRENDERE IL SOGGETTO MENTRE ESTRAE IL TARTUFO DA TERRA.





## Art. 20 L.R. 5/13 (Sanzioni)

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.

7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.

8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

## TIPOLOGIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE



- SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
- CONFISCA AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA PER CUI BISOGNA PROCEDERE ALLA MISURA CAUTELARE (PERCHE' E' FUNZIONALE ALLA SUCCESSIVA CONFISCA) DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
- SOSPENSIONE DEL TESSERINO???? (SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA INTERDITTIVA) PER CUI BISOGNA PROCEDERE AL RITIRO DEL TESSERINO (TITOLO DI ABILITAZIONE)???

## ART. 3 L.R. 18/95 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI



### Art. 3

*Accertamento e liquidazione.*

1. All'accertamento ed alla liquidazione delle tasse sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria della Regione o degli enti locali delegati cui è affidata la gestione del tributo regionale.
2. Le violazioni delle disposizioni della presente legge possono essere constatate da parte degli organi individuati dalle norme dello Stato o della Regione. I relativi processi verbali di constatazione sono trasmessi alla struttura tributaria competente all'accertamento del tributo che provvede alla contestazione delle violazioni al trasgressore mediante notifica dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento <sup>(3)</sup>.



## IL CONTROLLO DEL CANE



L.R. 20-1-1997 n. 10

**Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo**

### Art. 6 Anagrafe canina.

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso

## IL TATUAGGIO

### Art. 8 Tatuaggio del cane.

1. Il servizio veterinario del Comune provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, a tatuare i cani mediante impressione di una sigla di riconoscimento che ha le seguenti caratteristiche:

- numero di identificazione del proprietario;
- sigla del Comune;
- numero di iscrizione all'anagrafe canina.

2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra.

7. I servizi veterinari delle AUSL provvedono al passaggio progressivo dal tatuaggio al metodo di controllo elettronico, mediante l'istituzione di una banca dati informatica da realizzare nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale

**SUPERATO DAL  
MICROCHIP (TRASPONDER)**

## ORGANI DI VIGILANZA




### Art. 19 Funzioni di vigilanza.

1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal *D.P.R. 31 marzo 1979* (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile

## LE SANZIONI



### Art. 21 Sanzioni.

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 78,00 a euro 233,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 13;

b) da euro 104,00 a euro 259,00 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.

3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge

## IL MICROCHIP



### Art. 7 Reg. Reg. 13/11/01 n° 2 Anagrafe canina informatizzata.

1. I servizi veterinari delle A.U.S.L. sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata. In sostituzione del metodo del tatuaggio i servizi veterinari delle A.U.S.L. devono dotarsi di:

a) adeguate attrezzature per l'identificazione dei cani mediante l'inserimento sottocutaneo (regione sinistra del collo) di microchip;

b) appositi lettori di microchip.

2. Ciascuna A.U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei microchips, dei lettori e di quant'altro necessario all'identificazione elettronica dei cani nel rispetto delle specifiche indicate dal Ministero della sanità.

3. L'applicazione del microchip oltre che dai servizi veterinari delle A.U.S.L. può essere effettuata, a seguito della stipula di apposita convenzione con la A.U.S.L. competente per territorio e previa corresponsione della tariffa regionale, dai veterinari delle società cinofile o dalle associazioni di protezione degli animati o da veterinari liberi professionisti.

## IL MICROCHIP



La vecchia metodologia d'identificazione del cane si avvaleva del "tatuaggio" che comportava molti disagi:


**a) necessità di una sedazione od anestesia;**

**b) difficoltà di lettura dei dati tatuati;**


**c) scolorimento dell'Inchiostro;**

**d) enorme diversificazione di sigle tatuate:**

Per ovviare alle suddette problematiche, gli enti competenti hanno trovato risposte positive Nell'utilizzo del trasponder (microchip)



## IL MICROCHIP



Il **Microchip** è utilizzato come sistema di riconoscimento internazionale di varie specie animali ed è stato introdotto come metodo ufficiale di identificazione dei cani iscritti alla Anagrafe Canina.

Tale sistema prevede l'impianto di un **piccolo transponder** (mm. 13 X 2) nel tessuto sottocutaneo, in maniera completamente **indolore** per l'animale.

Il microchip è innocuo, non interagisce con l'organismo dell'animale, non contiene batterie od altri componenti dannosi per la salute.

Oltre a permettere un'identificazione immediata e sicura, si applica rapidamente ed è inalterabile nel tempo.

Il codice assegnato è conforme alle norme internazionali ISO che ne garantiscono la leggibilità e la unicità del numero in tutto il mondo

Il codice del microchip è costituito di **15 numeri** tramite i quali vengono identificati il **paese di riferimento** e il **produttore**. Le ultime cifre variano da un microchip all'altro e per motivi tecnici non sono in sequenza, quindi è casuale l'ordine nel quale vengono forniti.

## INDIVIDUAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO



## ANAGRAFE NAZIONALE

[www.salute.gov.it\\_anagcaninapublic\\_new\\_home.jsp](http://www.salute.gov.it_anagcaninapublic_new_home.jsp)



*Ministero della Salute*

### Banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione

Per conoscere l'anagrafe di provenienza di un cane smarrito occorre digitare il codice a 15 cifre del microchip o quello del tatuaggio nell'apposito spazio.

La lettura del microchip per ottenere il codice può essere effettuata presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti di apposito lettore.



Tipo di codice:  Microchip  Tatuaggio

Codice:

Cerc

Nel caso in cui la ricerca dell'identificativo non produca risultati si può provare a ricercare il codice nelle singole **Anagrafi Territoriali** in quanto le regioni aggiornano i dati della Banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione con differenti tempistiche.

# ANAGRAFE REGIONALE

[www.veterinariaalimenti.marche.it](http://www.veterinariaalimenti.marche.it)



**Microchip**     **Tatuaggio**

Cerca

Questa sezione è dedicata a chi ha smarrito il proprio cane o a chi, avendone trovato uno che si è perso, voglia verificare se risulta iscritto all'anagrafe canina informatizzata regionale (anche enti ed istituzioni di altre regioni).

Infatti, inserendo il codice del microchip o del tatuaggio, per esteso, nell'apposita finestra presente qui sopra, ci si collega alla banca dati dell'anagrafe canina informatizzata della Regione Marche.

Nel caso l'animale sia presente in essa, il sistema indica la **Zona Territoriale - ASUR (ex ASL)** dove l'animale risulta essere iscritto, con il relativo recapito telefonico a cui chiedere informazioni più precise.